



Circolare n°2

VA

Roma, 24 Gennaio 2023

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: LAVORO - Prestazioni di lavoro occasionale: settore agricolo

La Legge di bilancio, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento della manodopera per le attività stagionali, ha introdotto una normativa speciale da applicare nel biennio 2023 – 2024 alle prestazioni di lavoro occasionale rese nel settore agricolo.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 le nuove prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di **durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore**.

Le prestazioni in parola devono essere garantite da soggetti che, eccezion fatta per i pensionati, non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti l'instaurazione del rapporto occasionale.

I lavoratori coinvolti che possono svolgere prestazioni occasionali devono appartenere ad una delle seguenti categorie lavorative:

- Persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150, nonché percettori di NASpI o DIS-COLL;
- Percettori ammortizzatori sociali o Reddito di cittadinanza;
- Pensionati di vecchiaia o anzianità;
- Giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se iscritti all'università;
- Detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della Legge 26 luglio 1975 numero 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Disposizioni abrogate

Con l'introduzione del nuovo contratto di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato si devono considerare abrogate una serie di disposizioni tra cui:

- il comma 14 lettera b) dell'articolo 54-bis del DL. 50/2017 secondo il quale era vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale, da parte delle imprese del settore agricolo, ad



**Confederazione Agromeccanici
e Agricoltori Italiani**

eccezione dei soggetti di cui al comma 8, **non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.**

- il comma 16, articolo 54-bis comportando che l'imprenditore agricolo non è tenuto a precisare nella comunicazione obbligatoria di rispettare il regime dei compensi, riservato al settore agricolo;
- il comma 17, lettera d) dello stesso articolo 54-bis. Ossia il datore non ha più l'obbligo di segnalare sulla piattaforma telematica Inps che trattasi di imprenditore agricolo;
- il comma 8-bis, articolo 54-bis sull'obbligo del prestatore di autocertificare, nella piattaforma Inps, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Operatività del nuovo contratto

Il datore di lavoro, prima dell'assunzione, ha l'obbligo di acquisire dal prestatore di lavoro **un'autocertificazione riguardante la propria condizione soggettiva.**

Per quanto riguarda i soggetti percettori di prestazioni integrative del reddito, l'Inps provvederà a decurtare dalla contribuzione figurativa relativa alle suddette prestazioni gli accrediti derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Il datore di lavoro è tenuto inoltre, **entro il giorno prima dell'inizio della prestazione**, ad inoltrare al Centro per l'impiego la comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis del Decreto – legge 1° ottobre 1996 numero 510 (convertito in Legge 28 novembre 1996 numero 608).

Nella comunicazione telematica i quarantacinque giorni si computano prendendo in considerazione le sole giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto, che può avere una durata non superiore a dodici mesi.

Il ricorso al rapporto di lavoro occasionale è precluso ai datori di lavoro **che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro**, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale ha diritto ad un compenso calcolato sulla scorta della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, il compenso è erogato dal datore di lavoro direttamente utilizzando metodi di pagamento tracciabili pena una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

I compensi dovuti possono comunque essere erogati **anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.**

Le somme liquidate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato:

- **Sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;**
- Non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile;
- Sono cumulabili con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.



**Confederazione Agromeccanici
e Agricoltori Italiani**

Da ultimo, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore è utile per eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole ed è utile e, quindi computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Anche i lavoratori occasionali possono essere iscritti sul Libro unico del lavoro (LUL)

Infine, anche per questa tipologia contrattuale, vige l'obbligo ex Dlgs 152/1997 di consegnare copia della comunicazione di assunzione al fine di informare il lavoratore sulle condizioni applicabili al contratto

Con riferimento al regime sanzionatorio si prescrive:

- in caso di superamento del limite di 45 giorni di lavoro effettivo la trasformazione del contratto a tempo determinato;
- in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero in caso di utilizzo di prestatori diversi da quelli indicati la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione, a meno che la violazione non derivi da informazioni incomplete o non veritiere fornite dal lavoratore nell'autocertificazione obbligatoria.

Cordiali saluti.

Area Legale
Dott.ssa Valentina Alei

